



Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano

**ACQUISIZIONE DI DIVISE MONOUSO
OCCORRENTI ALLA S.C. FARMACIA OSPEDALIERA DELL'AOU SAN LUIGI GONZAGA
PERIODO 12 MESI + PROROGA 6 MESI**

CIG: 9100652F98

STRUTTURA RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO e R.U.P.	S.C. GESTIONE SERVIZI ECONOMICI ED APPROVVIGIONAMENTI DIRETTORE: Dott. Claudio AMPRINO PEC: fornitori@pec.sanluigi.piemonte.it Sito internet: http://www.sanluigi.piemonte.it
Supporto amm.vo al RUP	Dott.ssa Stefania BERTELLO Tel 011/9026.002

Scadenza offerta 01/03/2022

Art. 1) INFORMAZIONI INERENTI LA PROCEDURA

TIPO DI PROCEDURA: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/09/2020, n. 120, come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del decreto-legge 31 maggio 2021 n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/07/2021, n. 108, con negoziazione aperta a più fornitori mediante lettera d'invito, per l'acquisizione della fornitura in oggetto.

Sarà cura del punto ordinante procedere con l'emissione degli ordini su richiesta dell'utilizzatore.

DURATA: 18 mesi a decorrere dall'atto di acquisizione di divise monouso.

E' escluso ogni tacito rinnovo.

IMPORTO PER 18 MESI STIMATO (iva esclusa): Euro 100.000,00

SCADENZA OFFERTE: le offerte dovranno pervenire entro il 01/03/2022 tramite pec all'indirizzo: fornitori@pec.sanluigi.piemonte.it.

La descrizione della fornitura oggetto della presente procedura e le relative modalità di esecuzione della stessa sono indicate nel presente documento.

La procedura in oggetto – avverrà previa verifica tecnico-economica della congruità dell'offerta.

* * * * *

Art. 2) OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente affidamento è la fornitura di n. 27000 divise monouso occorrente alla S.C. Farmacia Ospedaliera dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano, stimata nel periodo di **18 mesi** con un importo presunto di euro **100.000,00 (Iva esclusa)**.

Art. 3) MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento diretto sarà disposto a seguito di negoziazione svolta secondo secondo gli infra indicati criteri, in ordine decrescente di importanza:

1. tempestività della consegna;
2. qualità del prodotto;
3. economicità della fornitura.

Art. 4) QUALITÀ E REQUISITI TECNICI

N. 27.000 DIVISE MONOUSO NON STERILI (casacca + pantaloni).

La divisa deve avere le seguenti caratteristiche:

- Deve essere in TNT, traspirante, idrorepellente, confortevole e morbida, antistatica, con un bassissimo rilascio di particelle per ridurre il rischio di contaminazione.
- Composta da casacca e pantaloni.
- La casacca deve avere maniche corte con tasche, adeguata scollatura.
- I pantaloni devono essere provvisti di chiusura in vita con elastico o lacci.
- Devono garantire buona vestibilità, traspirabilità e devono essere confortevoli.
- Disponibile in più taglie, imbustate singolarmente.
- Conforme a quanto previsto dalla Direttiva CE 93/42/CEE sui Dispositivi Medici recepita con Decreto Legislativo 46 del 24/02/1997 e ss.mm.ii..
- Rispondente alle normative UNI EN 13795/2011;

suddivise nelle seguenti taglie:

N. 15000 divise taglia S,

N. 12000 divise taglia M.

Dovranno essere fornite **le schede di sicurezza** per i prodotti offerti.

La Ditta/e affidatarie dovranno fornire i prodotti con validità residua di almeno 2/3 della validità complessiva e all'atto della consegna di ogni lotto di materia prima, il relativo certificato di analisi.

Le merci, al momento della loro introduzione nei magazzini dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, potranno essere sottoposte al controllo degli operatori competenti che provvederanno a respingere le merci non ritenute accettabili. In tal caso lo stesso fornitore dovrà provvedere alla immediata sostituzione con merci idonee, il cui giudizio sarà inappellabile.

Art. 5) VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il soggetto fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura; è responsabile, inoltre, dell'osservanza di leggi e regolamenti vigenti in materia di commercio relativo alle merci da fornire.

Il controllo delle merci, al fine di accertare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni ed alle caratteristiche previste dal capitolato e dichiarate dal soggetto fornitore in sede di offerta, sarà effettuato dal personale dell'A.O.U. che respingerà, motivando, i prodotti ritenuti non accettabili per difformità ai parametri suddetti.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità l'Azienda Sanitaria ha la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto oppure da apposita commissione. Successivamente alla verifica di conformità si può procedere al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità dalle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei prodotti forniti, e non immediatamente rilevati.

Art. 6) CAMPIONATURA

Il soggetto offerente dovrà far pervenire entro la stessa data fissata per la scadenza dell'offerta la **campionatura di n. 1 divisa di taglia M.**

Il soggetto offerente è in obbligo di presentare la campionatura con i requisiti previsti per la fornitura, sia per quanto riguarda la qualità del prodotto, sia per quanto riguarda il confezionamento, le etichette (che devono essere originali) e la marcatura di conformità CE: a tal fine il campione presentato dovrà essere in confezione originale di vendita, anche se trattasi di materiale non sterile.

Sul plico contenente la suddetta campionatura dovranno essere riportati gli estremi della procedura in oggetto: PRATICA N. 50/2022 – CIG: 9100652F98, nonché i riferimenti del mittente (nome e ragione sociale del soggetto offerente). La valutazione della campionatura sarà effettuata in merito alla congruità ed idoneità del prodotto.

Il suddetto plico dovrà essere indirizzato indirizzato a : A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano – S.C. Farmacia, Riferimento Carlotta Lerda – Nuova Palazzina – Regione Gonzole n.10 – 10043 Orbassano (TO).

Art. 7) RITIRO PRODOTTI

Il soggetto aggiudicatario deve comunicare immediatamente all'Azienda Ospedaliero Universitaria le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni relative alla produzione/commercializzazione dei prodotti oggetto della fornitura.

Art.8) MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELLE OFFERTE

La predisposizione e l'invio dell'offerta avviene esclusivamente mediante PEC all'indirizzo fornitori@pec.sanluigi.piemonte.it entro

il giorno 01/03/2022

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

Art. 9) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa debitamente compilata e firmata digitalmente:

- A. **Allegato "A"** offerta economica firmato digitalmente in ogni sua pagina. Come da normativa vigente sull'offerta dovrà essere applicata n. 1 marca da bollo da Euro 16,00.
L'offerta dovrà riportare:
 - **Divise monouso n. 27000 / 18 mesi;**
 - nome commerciale del prodotto, codice ditta, codice CND, codice RDM, prezzo unitario per unità di misura IVA esclusa, numero dei pezzi contenuti in ogni confezione, aliquota IVA, prezzo per confezione, totale complessivo della fornitura per mesi 18.
- B. **Allegato "B"**: dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta secondo il modello allegato "B", in cui il titolare o persona munita dei necessari poteri, attesti di essere in possesso dei requisiti di ordine generale analiticamente indicati nello stesso modello;
- C. **Allegato "C"** Sottoscrizione Patto d'integrità;
- D. **Scheda tecnica** del prodotto in oggetto.

Art. 10) DOCUMENTAZIONE TECNICA

Tutta la **documentazione tecnica** libera idonea ad illustrare le caratteristiche tecniche, a discrezione dell'offerente.

Art. 11) PRESCRIZIONI GENERALI RIGUARDANTI LA SICUREZZA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale giuridico ed istituzionale.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria non prevede per questa fornitura operazioni ed oneri specifici per la sicurezza interferente, poiché non differenziabili da quanto derivante dai rischi propri dell'attività del Soggetto Aggiudicatario, fornitore abituale di Aziende Sanitarie.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, agli obblighi riguardanti la sicurezza, espressi nel presente capitolato, a rispettare le istruzioni che saranno impartite dal responsabile del procedimento e/o dal direttore dell'esecuzione dell'appalto, con particolare riguardo alla cooperazione ed al coordinamento per la prevenzione dei rischi, ed a segnalare particolari attività non previste dalla Stazione appaltante o variazioni intervenute nelle attività, con riguardo alla sicurezza interferente.

Tutte le prescrizioni previste dal presente capitolato speciale di gara dovranno essere rispettate sia dal personale del Soggetto Aggiudicatario, sia da qualsivoglia altro soggetto (a mero titolo esemplificativo corriere o ditta incaricata di parte delle operazioni), di cui il soggetto aggiudicatario sarà comunque responsabile "in toto".

Art. 12) PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art. 102 comma 4 del Codice i pagamenti sono disposti previo accertamento, da parte del RUP e del Direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità

rispetto alle prestazioni dovute dall'esecutore del contratto.

I mandati di pagamento saranno emessi, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs n. 231/2002 e s.m.i., entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura al netto dell'I.V.A., in applicazione della normativa sui pagamenti alla Pubblica Amministrazione.

In caso di ritardo nei pagamenti il saggio degli interessi, ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012, sarà calcolato avendo a riferimento il tasso fissato semestralmente dalla Banca Centrale Europea (BCE) e pubblicato semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale Italiana.

Art. 13) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2010 n. 217, l'aggiudicatario dovrà comunicare la lista dei conti correnti dedicati che utilizzerà per ogni transazione inerente l'appalto in oggetto corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare.

Art. 14) INADEMPIMENTI CONTRATTUALI

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti, per la loro gravità, l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda Sanitaria contesta mediante PEC le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a dieci giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal Direttore dell'esecuzione. In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall'esecutore del contratto e delle ragioni per le quali l'Azienda Sanitaria le ritiene non sufficienti.

Art. 15) PENALITA'

In caso di reiterate mancanze nel rispetto del contratto in essere, fatto salvo il diritto dell'Azienda Ospedaliera alla risoluzione del contratto (a mero titolo esemplificativo in caso di reiterati ritardi nelle consegne o non conformità dei prodotti) ed alle conseguenze ad essa relative, si potrà applicare, previa formale ingiunzione ad adempiere, una penale.

L'ammontare della penalità sarà addebitata sui crediti del soggetto fornitore.

In caso di rinuncia in corso di fornitura da parte del fornitore, l'Azienda Ospedaliero Universitaria avrà diritto di provvedere come meglio crederà alla fornitura medesima con obbligo dell'appaltatore decaduto di risarcire i danni economici derivanti dalla rinuncia.

La penale si applicherà nel caso in cui il soggetto fornitore:

- non consegna, installi o metta in funzione i servizi, beni e le attrezzature nel rispetto e nei termini previsti;
- non provveda al ritiro ed alla sostituzione dei prodotti di cui sia stata accertata la non rispondenza ai requisiti richiesti,
- non osservi le prescrizioni contrattuali o non adempia puntualmente alle stesse.

Il Direttore dell'esecuzione ha facoltà di addebitare per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille

dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, l'Azienda Ospedaliera potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento.

Alla seconda contestazione per la stessa violazione, nell'arco di mesi 12, la penalità prevista sarà raddoppiata; alla terza contestazione, nello stesso periodo di tempo, per la stessa violazione, la penalità prevista sarà triplicata.

L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo la ditta esecutrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art. 16) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si può risolvere con provvedimento motivato e previa comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Art. 17) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A norma di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003, come novellato dal D. Lgs 101/2018, i dati raccolti nell'ambito della presente procedura di gara sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente, l'utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura. Il rifiuto a fornire i dati richiesti nel bando determina l'esclusione dalla gara.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Il Direttore

S.C. Gestione Servizi Economici

ed Approvvigionamenti

Dott. Claudio AMPRINO

In originale firmato